

Classif.: I/13

Oggetto: **Elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di corso di studio in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche (15 dicembre 2022).**

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** l'art. 23, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", il quale prevede che il Consiglio di Dipartimento comprende una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, dei titolari di assegni di ricerca e del personale tecnico-amministrativo, nel numero complessivamente corrispondente a quanto previsto dalla legislazione;
- VISTO** la Legge 21 giugno 1995, n. 236 e in particolare l'art. 6 il quale stabilisce che gli statuti di ateneo fissano anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti;
- VISTO** il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;
- VISTO** in particolare l'art. 107 del citato Regolamento il quale prevede che la rappresentanza di cui all'art. 23, comma 3 dello Statuto comprende una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;
- CONSIDERATO** che le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche, già indette per i giorni 11 e 12 novembre 2021 e per il 31 maggio 2022, non hanno avuto luogo a causa della mancata presentazione di liste di candidati, determinando pertanto la vacanza della relativa rappresentanza;
- RAVVISATA** la necessità di procedere all'elezione della rappresentanza vacante;

DECRETA

Art. 1

Convocazione del corpo elettorale

Sono indette le elezioni per la designazione di n. 3 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del Corso di Studio in **Scienze e Tecniche delle Amministrazioni Pubbliche**.

Art. 2

Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione del voto, in forma elettronica (*e-voting*).

Il gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Ennio GIANNONE, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche. Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto. L'Ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, con sede in Viale Ellittico n. 31 - Caserta.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, **il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione**, al corso di studi.

L'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del Dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste di cui al successivo art. 4, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Direttore del Dipartimento, trenta giorni prima delle votazioni, dispone la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto. Le liste definitive vengono pubblicate il giorno successivo alla data di cristallizzazione dell'elettorato attivo.

Art. 4

Presentazione delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca

Le candidature devono essere contenute in liste, corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero di rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'Ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, **entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento**.

Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati, da apporre presso l'Ufficio competente nei sette giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione. Con successivo avviso l'Ufficio competente informerà gli interessati circa le modalità e il luogo per la sottoscrizione delle liste, onde assicurare le condizioni di maggior sicurezza sanitaria possibile in virtù dell'emergenza epidemiologica in atto.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista, purché non sia candidato.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione.

Art. 5

Verifica delle liste e delle candidature

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, l'Ufficio competente procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.

L'Ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o

denominazioni confondibili l'Ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'Ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili, nonché di coloro che hanno presentata la candidatura in più liste.

L'Ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno appoggiato la presentazione di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del Dipartimento.

Art. 6

Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta dal Presidente del corso di studio, o da un suo delegato, che la presiede, e da due membri del Consiglio di Corso di Studio, da nominarsi con successivo provvedimento.

Art. 7

Ubicazione del seggio elettorale e orario delle votazioni

Le votazioni avranno luogo, presso il seggio elettorale costituito con successivo provvedimento del Direttore, il giorno **15 dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 15:45**.

Art. 8

Propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, così come disposto dall'art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Votazioni

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto alla data di cristallizzazione dell'elettorato attivo, muniti di valido documento di riconoscimento o identificati per conoscenza diretta da un componente del seggio.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio. Le credenziali di accesso al sistema, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto, saranno preventivamente fornite a ciascun elettore.

Ciascun elettore può esprimere un massimo di preferenze, all'interno di un'unica lista, pari a un terzo del numero di rappresentanti da eleggere.

Art. 10

Proclamazione e nomina degli eletti

Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'Ufficio competente.

Risultano eletti i candidati secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Elettorale.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi secondo la procedura di cui all'art. 10 comma 5 del Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del Regolamento Elettorale, consultabile online all'indirizzo:


[https://unicampania.it/doc/Albo/2020/regolamenti/R E 2020.pdf](https://unicampania.it/doc/Albo/2020/regolamenti/R_E_2020.pdf).

Art. 12

Pubblicità

Il presente provvedimento è pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito web del Dipartimento.

Il Direttore


Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito